

stizia a favore o contro dei cittadini dipendenti dalla loro giurisdizione, dar luogo a sospetti, mi pare, dice, che la Camera possa approvare questa restrizione, e cioè che il presidente di Corte d'appello, il presidente di tribunale ed i giudici, non possono essere eletti nel proprio territorio.

L'onorevole Marracino si meraviglia per la Cassazione di Roma! e dice: ma come! i consiglieri di Cassazione di Roma non potrebbero essere eletti in tutta Italia! Mi duole che ci sia una sola Corte di cassazione! Se non possono essere eletti qual meraviglia? Anche un capo-divisione non può essere eletto. Ora il magistrato, un magistrato come quello di Cassazione che ha nelle mani il più alto potere della giustizia, perchè è l'ultimo grado di giurisdizione, penso si potrebbe mantenere lontano dalle competizioni elettorali.

CASERTANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASERTANO. Vorrei chiarire, a nome della Commissione, un piccolo equivoco. Nella legge attuale, che rimonta al 1877, nell'articolo 91 è detto esplicitamente che è fatta eccezione alla regola della ineleggibilità per i consiglieri di Cassazione.

L'articolo 91 di detta legge dice che i consiglieri di Cassazione sono eleggibili. Ora si fa una legge con cui si tende a limitare le condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità e invece, con la proposta attuale, si tende ancora più a inasprire le ragioni di incompatibilità e di ineleggibilità. Si osserva che sarebbero ineleggibili in tutta Italia i soli consiglieri di Cassazione della sezione penale e non quelli delle sezioni civili.

Rispondo subito che la destinazione dei consiglieri di Cassazione, nella sezione penale o in quelle civili, è fatta unicamente dal primo presidente della Cassazione; sicchè sarebbe lasciato all'arbitrio del primo presidente della Cassazione, assegnare a una sezione civile o penale un consigliere di Cassazione e renderlo ineleggibile completamente, contrariamente allo spirito e alla parola della legge antichissima.

Per queste ragioni dobbiamo insistere per il rigetto dell'emendamento Cerabona.

PRESIDENTE. Metto a partito l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Lissia ed altri deputati, del quale è già stata data lettura.

(Non è approvato).

Metto a partito l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Cerabona ed altri deputati, del quale è già stata data lettura.

(Non è approvato).

Metto a partito l'articolo 5, nuovo testo della Commissione, che rileggo:

Art. 5.

« Gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori di terra e di mare e i funzionari governativi preposti ad uffici provinciali direttivi in una circoscrizione comprendente uno o più circondari non possono essere eletti nel Collegio elettorale dove esercitano le loro attribuzioni al momento della elezione o le hanno esercitate fino a un anno prima della data del decreto di convocazione dei comizi elettorali.

« Sono parimenti ineleggibili, nel Collegio elettorale dove esercitano o hanno esercitato negli stessi limiti di tempo la loro funzione, gli ecclesiastici aventi cura d'anime e giurisdizione con obbligo di residenza, quelli che ne fanno le veci e i membri dei capitoli ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Segue un articolo aggiuntivo proposto dagli onorevoli Bazoli, Cavazzoni, Merlin, Cingolani, Martire, Bosco-Lucarelli, e così concepito:

« L'articolo 94 del citato testo unico della legge elettorale politica è sostituito dal seguente:

« Non sono eleggibili coloro i quali sieno interessati a norma del comma primo dell'articolo precedente in concessioni o contratti di opere e somministrazioni dello Stato ».

Non essendo presente l'onorevole Bazoli, s'intende che l'abbia ritirato.

CHIESA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIESA. L'onorevole relatore aveva suggerito che al posto dell'articolo 5-bis fosse trasportata l'aggiunta che io ho proposto all'articolo 93, e che è così concepita:

« Tutte le dette persone non sono nemmeno eleggibili quando le relative società, imprese industriali e commerciali siano vincolate con lo Stato o con le Amministrazioni dallo stesso dipendenti, per con-